

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 novembre al 5 dicembre 2024)

INDICE

BORGHI Enrico: sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale durante la campagna elettorale per il Parlamento europeo (4-01614) (risp. BARRACHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*) Pag. 1329

DI GIROLAMO: sul conferimento dell'incarico di addetto stampa del vice ministro Edmondo Cirielli (4-01570) (risp. SILLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*) 1333

BORGHI Enrico. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, durante l'ultima campagna elettorale per il Parlamento europeo, alcuni partiti politici avrebbero utilizzato l'intelligenza artificiale per generare immagini "false", che sarebbero state utilizzate come propaganda politica per ottenere consenso a discapito dei principi di democrazia e corretta informazione, i quali dovrebbero essere assolutamente rispettati dai soggetti politici che si presentano alle elezioni;

le suddette immagini presentavano situazioni mai accadute, al fine di ingannare gli elettori e mettere in cattiva luce gli schieramenti avversi alle elezioni: si fa riferimento all'immagine della presunta invasione degli immigrati in Unione europea, ai trattori che partecipano alle proteste degli agricoltori oppure alla caricatura di alcuni politici europei di spicco, ritratti in una luce poco lusinghiera al fine di screditarli davanti all'opinione pubblica;

la vicenda testimonia la rappresentazione plastica dei danni e della manipolazione che l'utilizzo incontrollato delle nuove tecnologie può cagionare sui processi democratici e sulle libere competizioni elettorali, sottolineando ancora una volta l'ineludibilità di interventi volti a contrastare disinformazione e *fake news*,

si chiede di sapere:

quali azioni il Governo intenda adottare al fine di evitare che immagini generate dall'intelligenza artificiale possano essere utilizzate in campagna elettorale per diffondere messaggi non veritieri e finalizzati a screditare gli avversari politici per meri interessi elettorali, infrangendo così i principi fondamentali come la tutela della democrazia e la corretta informazione;

se sia in grado di confermare quanto riportato dagli organi di stampa circa l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte di partiti politici italiani per la creazione di *fake news* e quali iniziative intenda adottare per stigmatizzare condotte elettorali chiaramente volte a manipolare il consenso e diffondere disinformazione tra la popolazione.

(4-01614)

(26 novembre 2024)

RISPOSTA. - È importante segnalare che nei mesi precedenti le consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo, le stesse istituzioni della UE, nonché le principali organizzazioni di *fact checker*, hanno riferito di un'impennata di informazioni false *online* che hanno preso di mira tanto i rappresentanti quanto le politiche europee, con l'obiettivo di seminare sfiducia tra gli elettori e delegittimare il voto. In particolare, secondo quanto riportato dall'osservatorio europeo dei media digitali, nel maggio 2024 la disinformazione relativa alla UE ha raggiunto il livello più alto dal maggio 2023, arrivando a rappresentare il 15 per cento della disinformazione *online*. Anche la campagna disinformativa "Doppelganger" ha intensificato la propria attività sulle elezioni europee, amplificando articoli falsi pubblicati da portali di notizie non autentici, molti dei quali replicano falsamente testate autorevoli, anche italiane. Per quanto concerne i temi menzionati (fenomeno migratorio, proteste degli agricoltori, discredito di politici europei), secondo quanto riportato da *fact checker* indipendenti, essi sono stati oggetto di *fake news*, che in alcuni casi sarebbero state diffuse anche da esponenti politici europei.

La questione del ricorso all'intelligenza artificiale per la creazione di *fake news*, il conseguente esacerbamento dei fenomeni di disinformazione e il grave impatto sui processi democratici sono all'attenzione del Governo, che ha intrapreso mirate azioni di contrasto. Anzitutto, nelle settimane precedenti le consultazioni elettorali europee, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto la diffusione sulle reti RAI dello *spot* realizzato dal gruppo dei regolatori europei dell'audiovisivo (ERGA), per sensibilizzare sulla minaccia della disinformazione e sulle strategie da attuare per difendersi dalle manipolazioni. Parallelamente, anche il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha avviato una campagna sociali di sensibilizzazione sui rischi legati alla disinformazione, mirante a fornire definizioni, dati o elementi che possano aiutare gli utenti elettori ad adottare un approccio critico.

Dal punto di vista regolatorio, il disegno di legge di iniziativa governativa "Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale", attualmente all'esame delle Commissioni permanenti 8a e 10a del Senato (AS 1146), contiene norme molto importanti che riguardano proprio l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambiente informativo. Si ricorda, in

primo luogo, la misura di cui all'art. 25, comma 1, lett. e), con la quale si è inteso innalzare la soglia della tutela contro gli abusi perpetrati mediante contenuti sintetici ricorrendo alla sanzione penale e, più precisamente, tramite l'introduzione all'art. 612-*quater* del codice penale di una nuova fattispecie di reato, il delitto di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale. Una tutela specifica è altresì offerta dall'art. 23. "Rubricato "Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale", mira esattamente alla tutela degli utenti rispetto a contenuti informativi artificiali, garantendo la trasparenza del contenuto e rafforzando la consapevolezza dell'utente. Questo obiettivo è perseguito mediante la novella del testo unico dei servizi media audiovisivi, dove si intende introdurre obblighi riguardanti specificatamente i contenuti informativi generati, modificati o alterati attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale in modo da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono. Si prevede, in particolare, che tali contenuti, diffusi da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici, tramite qualsiasi piattaforma e in qualsiasi modalità, siano resi chiaramente visibili e riconoscibili quali contenuti generati o modificati con l'IA, mediante l'inserimento di un elemento o segno identificativo. Questa identificazione potrà avvenire anche in filigrana o marcatura incorporata, purché chiaramente visibile e riconoscibile, con l'acronimo "IA" ovvero, nel caso di contenuti audio, attraverso annunci audio o con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Questi obblighi riguardano, poi, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana, specificatamente chiamati ad adottare misure adeguate volte a tutelare il grande pubblico da contenuti informativi con queste caratteristiche.

Questo impianto è frutto anche dei lavori svolti dalla commissione intelligenza artificiale per l'informazione istituita dal sottosegretario di Stato Barachini presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nell'ambito della quale la questione dell'intersezione tra intelligenza artificiale e disinformazione è stata oggetto di specifico approfondimento. Tale normativa va, inoltre, ad integrare l'impianto eretto dal legislatore europeo, che pure si è occupato di questi temi.

Il primo punto di riferimento è il noto regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, detto "IA act" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE del 12 luglio 2024). L'IA act, com'è noto, istituisce un quadro giuridico uniforme per lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione mediante un approccio basato sul rischio. Tra i sistemi ad alto rischio compaiono quelli "destinati a essere utilizzati per influenzare l'esito di un'elezione o di un referendum o il comportamento di voto delle persone fisiche nell'esercizio del loro voto alle elezioni o ai referendum". Prevede anche obblighi di trasparenza specifici in materia di contenuti sintetici. In particolare, l'art. 50, comma 2, stabilisce che i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che genera-

no contenuti audio, immagini, video o testuali sintetici debbano garantire che gli *output* del sistema di IA siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. Al comma 4, invece, si introduce un obbligo di trasparenza in capo all'utilizzatore del sistema di IA, il *deployer* (termine che, più precisamente, designa chi utilizzi un sistema di intelligenza artificiale sotto la propria autorità, tranne nel caso di un'attività personale, non professionale). In particolare, si prevede che i *deployer* di un sistema di IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che assomigliano a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbero falsamente autentici o veritieri, debbano rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. In questo quadro, si accorda attenzione specifica ai testi pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Anche in tal caso, infatti, si prevede l'obbligo per i *deployer* di sistemi che generino o manipolino tali contenuti di rendere noto che il testo è stato generato o manipolato artificialmente. L'obbligo non si applica se il contenuto generato dall'intelligenza artificiale è stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione del contenuto.

Questi obblighi, volti a consentire il rilevamento e la divulgazione del fatto che gli output dei sistemi IA sono generati e manipolati artificialmente, sono molto importanti anche per contribuire all'efficace attuazione del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, detto "Digital services act", che pure rappresenta uno strumento chiave nell'ambito della mitigazione degli impatti negativi sui processi democratici, sul dibattito civico e sui processi elettorali che possono originare dall'ambiente digitale. Esso infatti ha introdotto l'obbligo per i fornitori di piattaforme *online* di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca di dimensioni molto grandi di individuare, analizzare e valutare con diligenza gli eventuali rischi sistemici nell'Unione derivanti dalla progettazione o dal funzionamento del loro servizio e dei suoi relativi sistemi, compresi i sistemi algoritmici, o dall'uso dei loro servizi. I rischi sistemici prefigurati dal regolamento includono anche "eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, sul dibattito civico e sui processi elettorali". Di qui l'obbligo per tali fornitori, richiamato anche dall'art. 120 dell'IA act, di individuare e attenuare i rischi sistemici che possono derivare dalla diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente.

La tutela dei processi elettorali e democratici è altresì perseguita dal legislatore europeo mediante azioni specificatamente volte alla difesa della democrazia, oggetto di un pacchetto di interventi annunciato nel discorso sullo stato dell'Unione 2022 e introdotto dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 12 dicembre 2023, "sulla difesa della democrazia". Tra le iniziative più importanti si ricorda, in particolare, il regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 13 marzo 2024 "relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica", volto a garantire che la prestazione di servizi di pubblicità politica avvenga nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

In conclusione, il Governo intende ribadire anche in questa sede il proprio impegno ad adottare le misure necessarie al perseguimento degli obiettivi di difesa dei processi elettorali e democratici, di contrasto alla disinformazione e, infine, di garanzia di massimi standard di trasparenza nell'ambito dell'intelligenza artificiale.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

BARACHINI

(5 dicembre 2024)

DI GIROLAMO. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la legge 7 giugno 2000, n. 150, reca “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;

all’articolo 9, comma 2, si prevede che gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni siano costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti;

l’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, recante “Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi”, prevede: “L’esercizio delle attività di informazione nell’ambito degli uffici stampa di cui all’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui all’articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69”;

con decreto ministeriale n. 1201/136 del 27 settembre 2024, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha conferito l’incarico di “addetto stampa” del vice ministro Edmondo Cirielli al dottor Massimiliano Francesco Ferrini;

da notizie di stampa si apprende che il dottor Ferrini non risulterebbe iscritto all'albo nazionale dei giornalisti;

sul sito *web* istituzionale del Ministero, alla sezione "collaboratori del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato agli Affari Esteri - Personale estraneo alla PA con contratto a tempo determinato", al dottor Ferrini risultava conferito l'incarico di addetto stampa, con compenso contrattuale annuo lordo di 50.000 euro;

a seguito delle notizie di stampa richiamate, la dicitura nella stessa sezione del sito *web* istituzionale è stata modificata in "responsabile per le relazioni istituzionali e le comunicazioni esterne (addetto stampa)",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e se non ritenga opportuno fare chiarezza sulla vicenda;

per quale motivo la dicitura riguardante l'incarico conferito al dottor Ferrini, contenuta nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale del Ministero, sia stata modificata nelle ultime settimane.

(4-01570)

(6 novembre 2024)

RISPOSTA. - Con lettera n. 1252/0126526-P del 6 settembre 2024 il viceministro Cirielli ha espresso al Vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro Tajani la volontà di avvalersi della collaborazione del dottor Massimiliano Francesco Ferrini nel ruolo di responsabile per le relazioni istituzionali e le comunicazioni esterne, in sostituzione di altra direttrice dimessasi nelle settimane precedenti. Con decreto ministeriale n. 1201/136 del 27 settembre si conferiva l'incarico di responsabile per le relazioni istituzionali e le comunicazioni esterne (addetto stampa) al dottor Ferrini, approvando il contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con quest'ultimo, con decorrenza dal 1° ottobre 2024. L'incarico è ad oggi pubblicato, con la predetta denominazione, nella pertinente sezione del sito *web* del Ministero.

Questi atti sono stati oggetto di positivo controllo preventivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri, comunicato con nota MEF-UCB-MAE prot. 46698 del 17 ottobre 2024-U, con estremi di registrazione n. 2642 del 17 ottobre.

Il quadro normativo di riferimento per la nomina del dottor Ferrini è il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, recante

"Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri". In particolare, l'art. 7-bis, comma 2, prevede che il Viceministro possa essere autorizzato dal Ministro a nominare "un esperto nelle materie delegate, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un addetto stampa". Trattandosi di un incarico di natura fiduciaria, non sono previsti requisiti specifici, come l'obbligo di iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti, tanto più che la segreteria del Viceministro non dispone di un ufficio stampa autonomo.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione
internazionale*

SILLI

(4 dicembre 2024)
